



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 25/06/2009 N. 134

Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 179 DEL 21 LUGLIO 2008 AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L'anno **duemilanove** , addì **venticinque** , del mese di **giugno** , alle ore **14,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO GIUSEPPE** , nella sua qualità di **SINDACO** .

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BOCCANFUSO LUIGI	VICE SINDACO	Si
BARILE CARMINE	ASSESSORE	Si
BAZZOLI LUCIANO	ASSESSORE	Si
FERRANDINO CHRISTIAN	ASSESSORE	Si
PINTO ANTONIO	ASSESSORE	No
MATTERA OTTORINO	ASSESSORE	Si

Sono presenti gli Assessori Comunali:

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### La Giunta Comunale

#### Premesso che

- con delibera di G.M. n. 179 del 21.07.2009 si è proceduto ad approvare il nuovo Regolamento degli uffici dal quale si rileva che la struttura organizzativa dei servizi dell'Ente è articolato in 3 aree, Amministrativa, Economica Finanziaria e Tecnica, oltre la Polizia Municipale;
- l'Area Amministrativa è ulteriormente organizzata in 2 settori e precisamente:  
1° Settore – Affari Generali – con competenze in “ *Sicurezza Sociale, Istruzione , Archivio, Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Statistiche, Censimenti, Ieva Militare, Giudici Popolari, personale, Organizzazione del Lavoro*”

2° Settore – Appalti, Contratti, Ufficio Legale - con competenze in “*Appalti e Contratti Lavori Pubblici, Appalti e contratti fornitura beni e servizi, Convenzioni, Affari Legali, Contenzioso*”

- l'Area Tecnica è ulteriormente organizzata in 3 settori oltre quello condono [giusta delibera n. 259 del 28.11.2008] e precisamente :1° Settore Tecnico - Edilizia Privata- con competenze in “Concessioni edilizie, D.I.A. Autorizzazioni edilizie, Certificazioni, Controllo del Territorio, Abusivismo Demanio, Demanio Marittimo” 2° Settore – Urbanistica OO.PP. con competenze in “Progettazione OO.PP., Edilizia Scolastica, Pubblica Illuminazione, Espropri” , 3° Settore – Protezione Civile Ambiente con competenze in “Protezione Civile, Parchi e Giardini, Cimitero, Segnaletica, N.U., Manutenzione strade e patrimonio, Informatizzazione”

**Preso atto che**

- fra i compiti dell'Amministrazione rientra la verifica in merito all'impatto del rinnovato modello ordinamentale, e più in generale sulla verifica sulla funzionalità delle strutture organizzative e sui servizi dallo stesso prodotti, sulla ripartizione dei carichi di lavoro allo scopo di individuare ogni possibile disfunzione operativa e criticità, tanto al fine di apportare al modello predisposto gli eventuali ed opportuni o necessari correttivi e miglioramenti;
- l'organizzazione della struttura burocratica dell'Ente, deve essere costantemente ispirata ai seguenti criteri:
  1. funzionalizzazione degli assetti organizzativi e gestionali ai compiti, agli scopi ed ai piani di lavoro dell'Amministrazione comunale, anche attraverso la costante verifica e la dinamica revisione degli stessi, da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività;
  2. ampia flessibilità, a garanzia dei margini di operatività necessari per le assunzioni delle determinazioni organizzative e gestionali da parte dei responsabili delle strutture organizzative;
  3. omogeneizzazioni delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
  4. interfunzionalità degli uffici;
  5. imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

**Verificato che**

- gli uffici e le competenze afferenti al 1° Settore dell'Area Amministrativa risultano non omogenee fra loro;
- risultano notevolmente aumentate le competenze trasferite ai comuni come ad esempio quelle in materia di emigrazione;

**Verificato altresì che** l'Ufficio protocollo è assegnato impropriamente allo Staff Del Direttore Generale e del Segretario Generale;

**Ritenuto pertanto**, alla luce di quanto esposto procedere alla rimodulazione delle competenze e dell'istituendo nuovo Settore denominato “Servizi Demografici” all'interno dell'Area Amministrativa;

**Vista** la nota del Dirigente Amministrativo, che alla luce dell'enorme carico di lavoro facente capo all'Ufficio Legale, e della spesa relativa al pagamento per gli incarichi legali affidati, ritiene necessario e opportuno istituire un ufficio “Avvocatura Comunale”

**Vista** la nota del Dirigente dell'Area tecnica che ha segnalato la necessità di rimodulare le competenze assegnate al 1°, 2° e 3° Settore rendendole più organiche e funzionali agli obiettivi dell'Amministrazione, nel modo di seguito riportato:

**1° Settore Tecnico Edilizia Privata:**

1. Concessioni edilizie, D.I.A., Autorizzazioni edilizie
2. Certificazioni, Controllo del Territorio, Abusivismo
3. Demanio, Demanio Marittimo

4. Cimitero

**2° Settore Urbanistica e OO.PP.:**

1. Progettazione OO.PP.
2. Direzione Lavori
3. Edilizia Scolastica
4. Espropri
5. Parchi e Giardini Verde Pubblico
6. Manutenzione Strade e Patrimonio

**3° Settore Protezione Civile Ambiente:**

1. Protezione Civile
2. Ambiente e Ecologia
3. Pubblica Illuminazione
4. Segnaletica
5. N.U.
6. Informatizzazione,
7. C.E.D.

**Visto** l'art.7, comma 1 del CCNL comparto Regioni EE.LL. 1998/2001 sottoscritto in data 1 aprile 1999 che prevede "L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art.9, comma 1 sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane"

**Acquisiti** i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000

**Con** voti unanimi resi nei modi e termini di legge

**d e l i b e r a**

Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se di seguito materialmente non trascritto:

1. Istituire in posizione di piena autonomia, l'Ufficio Avvocatura per quanto concerne "le cause e gli affari dell'Ente"
2. Approvare come in effetti approva il Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione del Comune di Ischia, costituito da n. 21 articoli , allegato al presente come parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che nelle more dell'effettiva attivazione dell'Ufficio Avvocatura comunale le competenze relative al "Contenzioso e Affari Legali" restano attribuite al 2° Settore dell'Area Amministrativa.
4. Istituire all'interno dell'Area Amministrativa il 3° Settore "Servizi Demografici" e per l'effetto rimodulare all'interno dell'Area stessa le competenze dei Settori e gli uffici nel modo di seguito riportato:

**1° Settore Amministrativo:** Affari Generali, Sicurezza sociale, Istruzione, Archivio, Personale, Organizzazione del Lavoro, Protocollo;

**2° Settore Amministrativo:** Appalti e Contratti Lavori Pubblici, Appalti e contratti fornitura beni e servizi, Convenzioni;

**3° Settore Amministrativo:** Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Statistiche, Censimenti, Leva Militare, Giudici Popolari;

5. Rimodulare in seno all'Area Tecnica le competenze del 1°, 2° e 3° Settore Tecnico nel modo di seguito riportato, istituendo all'interno del 3° Settore il servizio Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) :

**1° Settore Tecnico Edilizia Privata:**

1. Concessioni edilizie, D.I.A., Autorizzazioni edilizie
2. Certificazioni, Controllo del Territorio, Abusivismo
3. Demanio, Demanio Marittimo
4. Cimitero

**2° Settore Urbanistica e OO.PP.:**

1. Progettazione OO.PP.
2. Direzione Lavori
3. Edilizia Scolastica
4. Espropri
5. Parchi e Giardini Verde Pubblico
6. Manutenzione Strade e Patrimonio

**3° Settore Protezione Civile Ambiente:**

1. Protezione Civile
2. Ambiente e Ecologia
3. Pubblica Illuminazione
4. Segnaletica
5. N.U.
6. Informatizzazione,
7. C.E.D.

Dare atto che il presente atto integra il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 179 del 21 luglio 2008.

Dare mandato al Dirigente Amministrativo di provvedere, entro e non oltre giorni 7 dalla pubblicazione della presente, a formulare l'ipotesi di revisione della P.O. al fine di prevedere la redistribuzione delle risorse umane fra le Aree e i Settori presenti e necessaria all'esatta esecuzione della presente.

Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art., 124 del T.U. 267/2000 .

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE**  
*Ing. Giuseppe Ferrandino*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Giovanni Amodio*

**CITTA' DI ISCHIA**  
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO**  
**SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE**  
**E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ISCHIA**

**Approvato con deliberazione della G.C. n. del**

# SOMMARIO

## PARTE PRIMA

Organizzazione	6
Articolo 1 - Ambito di applicazione.	6
Articolo 2 - Compiti e composizione dell'Avvocatura Comunale.	6
Articolo 3 - Indipendenza dei soggetti che rendono il servizio.	7
Articolo 4 - Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Ischia.	7
Articolo 5 - Rappresentanza in giudizio del Comune di Ischia	7
Articolo 6 - Ricezione degli atti giudiziari.	8
Articolo 7 - Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale – procedimento.	8
Articolo 8 - Distribuzione incarichi all'interno dell'Avvocatura Comunale.	8
Articolo 9 - Patrocinio di consiglieri, amministratori e dipendenti.	9
Articolo 10 - Convenzioni con altri enti.	9
Articolo 11 - Domiciliazione.	9
Articolo 12 - Nomina periti.	9
Articolo 13 - Doveri di collaborazione dei Settori comunali.	10
Articolo 14 - Accesso agli atti.	10
Articolo 15 - Pratica forense.	10
Articolo 16 - Incompatibilità.	10

## PARTE SECONDA

Riconoscimento professionale e compensi degli avvocati della avvocatura comunale	10
Articolo 17 - Riconoscimento professionale.	10
Articolo 18 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura.	11
Articolo 19 - Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro.	11
Articolo 20 - Compensi per mera attività di domiciliazione.	12
Articolo 21 - Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.	12

## PARTE PRIMA ORGANIZZAZIONE

### **Articolo 1 – Ambito di applicazione.**

Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni del Ufficio Avvocatura Comunale istituito dal Comune di Ischia, con Deliberazione di Giunta Comunale nr. XX del XX/2009, per lo svolgimento dell'attività professionale di Avvocato per le cause e gli affari propri dell'Ente.

### **Articolo 2 – Compiti e composizione dell'Avvocatura Comunale.**

L'Avvocatura rende il servizio di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Ischia.

All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni.

L'Avvocatura provvede, altresì:

A riscontrare le consultazioni legali richieste dal Segretario Generale e da ogni singolo Dirigente;

Ad esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;

A rilasciare pareri, se richiesti, su proposte di regolamenti e capitoli redatti dalle Aree;

A predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, di concerto con i Dirigenti interessati o ad esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dai Settori;

A rilasciare pareri, se richiesti, su contratti e convenzioni o a suggerire provvedimenti intorno a reclami o a fatti che possono provocare una lite;

A recuperare, su richiesta dei singoli Dirigenti che devono fornire adeguata documentazione, i crediti di spettanza dell'Amministrazione e, con provvedimento del Dirigente competente, a seconda dei casi, ad autorizzarne la dilazione;

ad esercitare attività di carattere stragiudiziale;

I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, sono resi dall'Avvocatura Comunale su richiesta scritta dei Dirigenti. I pareri scritti non dovranno essere qualificati come riservati (eccetto che per particolari e giustificate motivazioni), e potranno essere richiamati dal Dirigente negli atti adottati. Gli stessi dovranno essere inseriti in una banca dati consultabile nell'Intranet comunale ove istituita.

I pareri scritti, possono essere richiesti all'Avvocatura direttamente solo dai Responsabili di Settore e devono essere resi, di norma, entro venti giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione all'esame.

Possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente gli avvocati dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione legale inquadrati nel Ufficio Avvocatura con apposito provvedimento;

Possono prestare servizio nella struttura dell'Avvocatura Comunale altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative appositamente individuati dal Dirigente Amministrativo ed assegnati all'Ufficio.

Gli Avvocati addetti all'Avvocatura Comunale determinano autonomamente la trattazione degli affari contenziosi e consultivi e riferiscono periodicamente al Sindaco sull'attività svolta dall'Avvocatura presentando apposite relazioni e segnalando le eventuali

carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.

Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale. All'uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali degli avvocati facenti parte della Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, è corrisposta da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ente.

### **Articolo 3 – Indipendenza dei soggetti che rendono il servizio.**

L'Avvocato del Comune di Ischia esercita con libertà e piena autonomia le proprie funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di totale indipendenza da tutte le Aree e i Settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale.

### **Articolo 4 – Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Ischia.**

Il Settore Avvocatura Comunale è composto, oltre che dagli Avvocati del Comune, da personale amministrativo di supporto agli stessi.

Il personale de quo è gestito dal Dirigente dell'Area Amministrativa, il quale assicura direttamente e a mezzo del personale di supporto piena collaborazione all'Avvocatura, sia in ordine alla effettuazione delle mansioni proprie della stessa che in relazione all'approvvigionamento di mezzi necessari al funzionamento dell'Ufficio.

### **Articolo 5 – Rappresentanza in giudizio del Comune di Ischia.**

In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione spetta in via ordinaria all'Avvocatura.

Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

All'Avvocatura comunale, in particolare, è assegnata procura generale alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Ischia, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali.

L'Avvocatura comunale, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare



analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

#### **Articolo 6 - Ricezione degli atti giudiziari.**

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire la fotocopia dell'atto notificato, all'Ufficio della Avvocatura senza indugio, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla avvenuta notifica. In caso di violazione del presente disposto si applica la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 7 bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, disponendo la detrazione dell'importo sanzionatorio dalla prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

#### **Articolo 7 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale – procedimento.**

Il patrocinio legale del Comune di Ischia da parte degli Avvocati della Avvocatura comunale viene svolto in via ordinaria in forza della procura generale alle liti (di cui all'art. 5 ) conferita a mezzo di Decreto del Sindaco assunto all'inizio di ogni mandato. Sino a quando non intervenga tale decreto il Sindaco provvede a conferire procura alle liti per ogni singola lite.

Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale è articolato nel modo seguente:

in caso di resistenza in giudizio, l'Avvocato, a seguito di ricezione dell'atto, esprime parere alla resistenza sentito obbligatoriamente il parere del Dirigente competente del procedimento che ha causato il contenzioso, il quale si esprime con parere obbligatorio e non vincolante. La costituzione in giudizio è preceduta da apposita determinazione dirigenziale di resistenza in giudizio adottata dal Dirigente dell' Area Amministrativa;

in caso di azione giudiziaria da intraprendersi da parte del Comune, il Dirigente competente propone l'azione all'Avvocatura. Quest'ultima rilascia parere legale in merito alla opportunità di agire. L'avvio dell' azione è preceduto da apposita determinazione dirigenziale di proposizione dell'azione adottata dal Dirigente proponente.

Nei casi di particolare importanza, ovvero in casi di eccedenti picchi di attività, o nei casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio, agli avvocati dell'Avvocatura potranno essere associati uno o più avvocati libero professionisti, specialisti nel settore previa determinazione predisposta a cura del Dirigente dell'Area Amministrativa su proposta / parere della Avvocatura.

In via generale il Sindaco può nei contenziosi pendenti alla data di costituzione dell'Avvocatura decidere di disporre, senza ulteriori oneri per l'Ente, l'affiancamento dell'Avvocatura Comunale all'Avvocato del libero foro, già incaricato, previa acquisizione di motivato parere dell'Avvocatura.

#### **Articolo 8 – Distribuzione incarichi all'interno dell'Avvocatura Comunale.**

Il Sindaco provvederà ad attribuire gli incarichi all'interno dell'Avvocatura avendo cura di distribuire il lavoro in modo equo fra gli Avvocati. L'attribuzione degli incarichi dovrà essere effettuata tendenzialmente secondo il criterio dell'alternanza. Tuttavia, tale principio troverà soccombenza dinanzi alla necessità di attribuire gli incarichi in base al particolare livello di specializzazione che gli Avvocati del Comune avranno maturato in particolari materie. Il Sindaco può conferire agli avvocati anche mandato congiunto al fine di

consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità.

**Articolo 9 – Patrocinio di consiglieri, amministratori e dipendenti.**

L'Avvocatura Comunale, altresì, patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

**Articolo 10 – Convenzioni con altri enti.**

L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.

La convenzione determina e disciplina i rapporti tra le parti, gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dei componenti dell'Avvocatura del Comune di Ischia e la percentuale di compenso professionale da erogare eventualmente agli interessati.

Le prestazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte solo ed esclusivamente qualora ciò non costituisca nocimento alla efficienza dell'ordinaria attività dell'Avvocatura resa a favore dell'Amministrazione comunale. Qualora il nocimento sopravvenga, la sospensione delle prestazioni è effettuata a mezzo deliberazione di Giunta Comunale previa comunicazione di avvio del procedimento del Segretario Generale.

**Articolo 11 – Domiciliazione.**

L'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Ischia a favore esclusivamente di altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel rispetto di quanto disposto ex art. 10 del presente regolamento.

Nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati in località diverse da Napoli-Ischia, con determinazione dirigenziale verranno nominati gli avvocati esterni presso cui viene meramente eletto domicilio, su proposta dell'Avvocato comunale designato per la trattazione del contenzioso.

**Art. 12 – Nomina periti.**

L'Avvocatura può formulare al Sindaco o al Dirigente competente la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'amministrazione.

Qualora non vi siano all'interno dell'ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità e saranno nominati con provvedimento del Dirigente competente.

Nel caso in cui obiettivamente i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato del Comune di Ischia può chiedere direttamente al Dirigente che ha causato il contenzioso, ovvero che ha stimolato l'azione legale, di nominare in via d'urgenza un perito a mezzo incarico intuitu personae.

### **Art. 13- Dovere di collaborazione delle Aree comunali.**

Le singole Aree e i Settori comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. Il Direttore Generale (o in sua assenza il Segretario Generale) è chiamato a verificare e sanzionare comportamenti che violano il dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, applicando la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 7 bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, disponendo la detrazione dell'importo sanzionatorio dalla prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

### **Art. 14- Accesso agli atti.**

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue modifiche ed integrazioni in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

### **Art. 15 - Pratica forense.**

Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione, salvo motivata proroga per un anno. La individuazione dei praticanti esterni all'amministrazione è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti da reclutare ed i criteri di selezione da applicarsi in caso di istanze superiori ai posti disponibili. La individuazione dei praticanti è fatta dal Dirigente della Area Amministrativa di concerto con l'avvocato/gli avvocati inquadrato/i all'interno dell'Ufficio Avvocatura.

### **Art. 16 - Incompatibilità.**

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello stato.

## **PARTE SECONDA RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI DEGLI AVVOCATI DELLA AVVOCATURA COMUNALE**

### **Art. 17 – Riconoscimento professionale.**

L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.

Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte dagli Avvocati dell'Avvocatura richiedono, altresì, oltre che la ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie. Tale circostanza non consente di attribuire al personale de quo alcun vincolo orario ex art. 17, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 66/2003. In virtù di quanto innanzi l'Amministrazione riconosce e attiva nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale gli strumenti più idonei previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro rivolti al riconoscimento di ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.

I compensi professionali, spettanti a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni – autonomie locali siglato in data 14.09.2000 e stabiliti negli articoli sotto riportati, vengono corrisposti agli addetti avvocati con effetto e decorrenza dalla data di inquadramento dei dipendenti Avvocati nell'Ufficio dell'Avvocatura Comunale.

#### **Art. 18 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura.**

Ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000 agli avvocati dell'avvocatura comunale spetta la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente emanata in giudizi in cui sia costituita l'Avvocatura comunale.

Per esito favorevole del giudizio si intende, oltre che, il caso di accoglimento nel merito dell'azione dell'amministrazione ovvero della posizione di resistenza dell'amministrazione convenuta, anche i casi in cui il giudizio si risolve in senso favorevole per l'amministrazione in virtù di sentenza che dichiara l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'amministrazione ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte.

I compensi professionali sono commisurati in base a minimi tariffari di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni e decurtati del 50%. La corresponsione dei compensi è dovuta in favore degli avvocati dell'Avvocatura comunale nel caso in cui la controparte soccombente sia stata condannata alle spese.

#### **Art. 19 - Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro.**

In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad Avvocato dell'Avvocatura e ad Avvocato del libero foro, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'ente sarà riconosciuto all'Avvocato dell'Avvocatura Comunale un compenso pari alla metà di quello spettante ai sensi dell'att. 18.

#### **Art. 20 - Liquidazione dei compensi.**

I compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura comunale, determinati secondo quanto innanzi indicato, sono liquidati dal Dirigente dell'Area Amministrativa, con propria determinazione e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio comunale appositamente istituito dal Dirigente dell'Area Economica Finanziaria.

Nel caso in cui in un medesimo giudizio sia costituito più di un avvocato dell'Avvocatura comunale, il compenso professionale liquidabile non subirà alcun incremento e per lo stesso si disporrà liquidazione in misura eguale tra gli avvocati comunali costituiti.

I compensi vengono corrisposti assieme alle competenze mensili.

**Art. 21 – Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato.**

Gli avvocati dell'Avvocatura che concorrono a pieno titolo agli obiettivi dell'Ufficio hanno diritto ai compensi di cui agli istituti incentivanti l'efficacia, l'efficienza e la produttività del personale previsti dall'apposito fondo ordinario solo nel caso in cui gli stessi non rientrino nell'area delle posizioni organizzative o delle alte professionalità.

# RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL FUNZIONARIO

li .....

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

li .....

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

li .....

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE  
IL DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dot. Antonio BERNASCONI

## IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

- Somma da impegnare: € ..... Cap. .... Intervento .....
- Somma stanziata in bilancio: € .....
- Somme già impegnate: € .....
- Somma disponibile: € .....

IMPEGNO N. ....

li .....

IL RESPONSABILE DI AREA

IL DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dot. Antonio BERNASCONI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-07-2008

  
Il Messo Comunale

  
Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio

---

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 19531 del 23-07-2008

  
Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

  
Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio

---

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio**

---

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Prot. N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

\_\_\_\_\_  
**Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio**